

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICCI e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1969

Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato, per la lavorazione del tabacco in foglia presso le Agenzie coltivazioni tabacchi, assume sempre il medesimo personale ai sensi della legge n. 265 del 31 marzo 1955, articolo 2.

I periodi di lavoro del predetto personale presso diverse Agenzie negli ultimi anni sono stati anche di undici mesi; cioè con intervallo di un mese circa tra il licenziamento e la riassunzione.

Data, quindi, la brevità del periodo di disoccupazione, gli operai e le operaie stagionali non hanno possibilità di occupazione

presso gli altri datori di lavoro, e, nel caso di agenzie situate in zone definite depresse, anche volendo, non trovano chi li assuma.

Detti lavoratori ammontano ad alcune centinaia ed il loro inquadramento non comporta nuovi oneri per l'Amministrazione perchè l'organico del personale dell'Azienda dei monopoli è scoperto di oltre tremila unità; inoltre, ogni anno il personale collocato a riposo non viene sostituito da nuovi dipendenti. Ciò facilita, oltre tutto, l'inserimento nei ruoli degli operai stagionali presso le Agenzie ove prestano servizio.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre i 180 giorni in cia-

scun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle Agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi dalle Agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 265 del 31 marzo 1955.

L'assenza dal servizio per causa di forza maggiore è considerata come presenza al lavoro.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda preliminare alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

I concorsi presso le Agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le Manifatture.